

# Studio Paolo Simoni

Dottori Commercialisti Associati

Dott. Paolo Simoni ✚  
Dott. Grazia Marchesini  
Dott. Alberto Ferrari  
Dott. Federica Simoni  
Dott. Enrico Ferra

•  
Rag. Lidia Gandolfi ✚

✚  
Dott. Francesco Ferrari  
Dott. Agostino Mazziotti  
Dott. Riccardo Righi

Bologna, 11/02/2019

Ai Signori Clienti  
Loro Indirizzi

-----

## CIRCOLARE N. 9/2019 - ESTEROMETRO: COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

Con la presente lo Studio illustra ai Clienti la nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere, cosiddetta "esterometro", il cui riferimento normativo è il comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 127/2015, introdotto dalla legge di bilancio 2018 (per gli aspetti operativi vedi il Provv. del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757). Tale adempimento si colloca a fianco del nuovo obbligo di fatturazione elettronica B2B (così è chiamato il nuovo obbligo in vigore dall'1/1/2019, per distinguerlo dal già vigente obbligo di fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione) al fine di completare il quadro di informazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate.

### **Soggetti obbligati e documenti oggetto della comunicazione**

I soggetti tenuti a presentare la comunicazione in oggetto sono i medesimi obbligati alla fatturazione elettronica B2B, ovvero tutti i **soggetti (iva) residenti o stabiliti in Italia**.

Oggetto della comunicazione sono **tutte le fatture emesse e ricevute relative ad operazioni con controparti non residenti né stabilite in Italia**, siano esse all'interno dell'Unione Europea o Extra UE. Il fattore discriminante è dunque la residenza (e stabilimento) della controparte dell'operazione, a prescindere dalla rilevanza o meno in Italia della cessione o prestazione.

Ad esempio, una prestazione di servizi generica (art. 7-ter, DPR 633/72) ricevuta da un soggetto svizzero andrebbe comunicata nel nuovo esterometro, in quanto la controparte è residente Extra UE, a nulla rilevando che l'operazione sia rilevante in Italia (in quanto il committente è italiano).

## Esclusioni soggettive e oggettive

I **soggetti esonerati** dalla fatturazione elettronica devono ritenersi esonerati anche dalla comunicazione in oggetto. Si tratta di:

- coloro che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’art. 27 del DL 98/2011 (**minimi**);
- coloro che rientrano nel regime forfettario di cui alla Legge 190/2014 (**forfetari**);
- le associazioni sportive dilettantistiche (**ASD**) che hanno optato ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 398/91 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell’esercizio di attività commerciali, se assicurano che la fattura venga emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.

D’altro canto, da un punto di vista oggettivo le **operazioni escluse** dalla comunicazione sono:

- quelle per le quali è stata emessa **bolletta doganale** (importazioni ed esportazioni di beni);
- quelle per le quali è stata **emessa fattura elettronica** (si ricorda che la fattura elettronica nei confronti di soggetti esteri non è obbligatoria, ma **facoltativa**).

Infine, **solo per l’anno 2019**, sono escluse dalla fatturazione elettronica e dunque dall’esterometro le operazioni i cui dati devono essere trasmessi al sistema **Tessera Sanitaria**.

N.B. L’emissione di fattura elettronica facoltativamente anche nei confronti di soggetti esteri **esonera dal solo obbligo di comunicare le fatture attive**, in quanto le fatture passive non possono essere trasmesse elettronicamente allo SDI e, pertanto, dovranno comunque essere comunicate con il nuovo adempimento. Pertanto, un soggetto residente in Italia che decide di emettere fattura elettronica anche nei confronti delle controparti estere UE ed ExtraUE eviterà l’esterometro solo nel caso in cui non abbia acquisti Intra o Extra UE, in quanto se dovesse averli dovrebbe comunque presentare la comunicazione per tali operazioni passive.

## Modalità di comunicazione e dati da comunicare

La nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere deve essere effettuata secondo le **specifiche tecniche** allegate al Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018. Secondo il paragrafo 9.1 di detto provvedimento, i dati da comunicare sono:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Per quanto riguarda la "natura dell'operazione", di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei relativi codici da utilizzare.

N1	Escluse ex art. 15
N2	Non soggette
N3	Non imponibili
N4	Esenti
N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	Inversione contabile / Reverse charge
N7	IVA assolta in altro Stato UE

## **Termini di trasmissione**

L'esterometro riguarda **tutti i documenti emessi o ricevuti a partire dall'1/1/2019**.

La trasmissione deve avvenire **entro l'ultimo giorno del mese successivo**:

- a quello della **data del documento, per le fatture emesse**;
- a quello della **data di ricezione per le fatture ricevute**. Per data di ricezione si intende in questo caso la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione Iva (Prov. Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018).

Ad esempio, nella comunicazione relativa a gennaio, da inviare entro il 28 febbraio, andranno incluse tutte le fatture relative ad operazioni con soggetti esteri (non residenti e non stabili in Italia) computate nella liquidazione Iva di gennaio. Con riferimento alle fatture emesse, dovrebbero essere incluse tutte le fatture con data dall'1/1 al 31/1, mentre per le fatture ricevute dovrebbero essere incluse tutte quelle registrate entro il 15 del mese successivo e computate nella liquidazione di gennaio.

Il nuovo obbligo implica dunque **dodici adempimenti all'anno** (uno per ogni mese), di cui il primo **scade il 28 febbraio 2019**. In quest'ottica, **per i clienti che si avvalgono dello Studio per l'invio della comunicazione in oggetto, chiediamo cortesemente di inviare i documenti il prima possibile, al fine di non incorrere in ritardi.**

E' importante sottolineare che la comunicazione in oggetto **non sostituisce l'invio degli elenchi Intrastat**, obbligo che rimane da effettuare secondo le regole ad oggi in vigore. E' stata invece abrogata la comunicazione trimestrale delle fatture emesse e ricevute, cosiddetta "nuovo spesometro".

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Dott. Riccardo Righi